



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

67/2014
Maggio/06/2014 (*)
Napoli 14 Maggio 2014

Con Ordinanza n. 01932 del 30 aprile 2014, il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva, del Decreto Ministeriale 24 gennaio 2014, che ha introdotto l'obbligo per i professionisti di dotarsi entro il 30 giugno 2014 del POS per l'incasso delle parcelle di importo superiore a 30 euro.

Come noto, l'obbligo per i professionisti di dotarsi di POS per l'incasso delle proprie parcelle **nasce dal D.M. del 24 gennaio 2014**, intitolato "Disposizioni sui pagamenti elettronici", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 gennaio 2014 ed **emanato in attuazione dell'articolo 15, co.5 D.L. n. 179/2012**.

La decorrenza, inizialmente fissata al 1° gennaio 2014, **è stata poi differita al 30 giugno dello stesso anno dall'articolo 9, comma 15-bis del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150** (c.d. milleproroghe), **per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro** a favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

L'obbligo di dotarsi di POS è già scattato dallo scorso 28 marzo 2014 per tutte quelle aziende e professionisti con una soglia di fatturato di 200mila euro nello scorso esercizio (id: 2013).

L'entrata in vigore del presente obbligo non ha mancato di suscitare numerose perplessità da parte dei professionisti che, nell'adozione della presente normativa, hanno visto solo un ulteriore aggravio delle spese di gestione dei

propri studi professionali causa i costi elevati per adeguarsi alla normativa, in considerazione del fatto che scopo primario della norma, quello di contrastare elusione ed evasione fiscale, può essere raggiunto anche attraverso l'utilizzo di pagamenti tracciati quali bonifico o assegni, senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare.

Da qui numerose le proteste ***tra cui il ricorso al TAR del Lazio da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti***, per chiedere la sospensiva dell'obbligo. Orbene, ciò premesso, con ***l'ordinanza n. 01932 del 30 aprile 2014***, ***i Giudici Amministrativi del Tar del Lazio***, nel respingere il ricorso avanzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, ***hanno ritenuto*** inesistente il "*fumus boni juris*", in quanto ***la norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro non viola alcun parametro di legittimità né evidenza eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare, semmai, evidenza solo un costo economico di certo non irreparabile.***

CONTENUTO ORDINANZA TAR LAZIO

Nel dettaglio, i Giudici Amministrativi hanno affermato che "*il Decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi, fissati dalla legge, che impone perentoriamente e in modo generalizzato che, a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito*". Pertanto, "*a una prima e inevitabilmente sommaria valutazione – hanno scritto i Giudici - l'atto impugnato non sembra viziato dalle illegittimità dedotte in ricorso, né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso/sviamento del potere*"

In conclusione, almeno secondo questa prima interpretazione giurisprudenziale, rimane fermo l'obbligo, a decorrere dal 30 giugno 2014, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, tra cui i professionisti.

Molte speranze, relativamente ai costi di gestione del POS, vengono riposte nel decreto che il Mise dovrebbe emanare entro la fine di giugno al fine di definire le commissioni bancarie.

Per ulteriori dettagli e maggior approfondimento della problematica in esame si rinvia al n. 45/2014.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC